



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile

Il Giudice Designato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data **05 settembre 2020** nel
procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 *bis* e seguenti c.p.c., iscritto al n.
/2019 R.G.

promosso da:

in
persona dei soci amministratori
rappresentata e difesa dall'Avv.

con studio in

-PARTE ATTRICE RICORRENTE-

contro:

P, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale
, con sede in
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco PALERMITI e Filippo Maria CHRISTILLIN,
con studio in Torino;

-PARTE CONVENUTA-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 702 *ter*, commi 5°, 6° e 7°, c.p.c.

1. Con ricorso datato 5/10/2019, depositato telematicamente presso il Tribunale di
Torino in pari data, la società D.

in persona dei soci amministratori
a, ha instaurato procedimento sommario di cognizione ex artt. 702
bis e seguenti c.p.c. nei confronti del sig. P
titolare dell'impresa individuale
, chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e così
giudicare*

Nel merito:

- *dichiarare risolto il contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto dalle parti in
data 14/03/2017 avanti al notaio dott.sa di Torino (Repertorio n.
Raccolta n.) e per l'effetto ordinare alla ditta individuale
di restituire immediatamente alla
d'azienda oggetto della predetta cessione, comprensivo di tutti i beni diritti e
attrezzature;*



- condannare la controparte al pagamento della somma mensile di Euro 1.500,00 o veriore somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di indennità per ritardata restituzione del ramo di azienda oggetto della cessione a decorrere dalla data del 21/09/2019 e fino alla data di effettiva restituzione alla ~~_____~~
- condannare, altresì, la controparte al pagamento della somma giornaliera di Euro 100,00 o veriore somma che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo dell'obbligato nell'esecuzione del provvedimento del Giudice;

In subordine:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non dichiarare la risoluzione di diritto ex art 1456 c.c. del contratto di cessione di ramo d'azienda di cui in narrativa, accertare e dichiarare la risoluzione ex art 1453 c.c. del predetto contratto per il grave inadempimento della parte acquirente, sempre con condanna della convenuta al pagamento della somma mensile di Euro 1.500,00 a titolo di indennità per ritardata restituzione del ramo di azienda a decorrere dalla data del 21/09/2019 e fino alla data di effettiva restituzione nonché al pagamento della somma giornaliera di Euro 100,00 o veriore somma che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo dell'obbligato nell'esecuzione del provvedimento del Giudice;

Con vittoria di spese di lite, compenso avvocato oltre rimborso forfetario 15%, Cpa e Iva”.

2. Il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione al 22/04/2020, assegnando alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima dell'udienza e mandando alla parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla parte convenuta almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

3. Con successivo Decreto in data 5/05/2020 il Giudice Designato ha fissato nuova udienza (avanti al G.O.T.) al 5/09/2020 per i medesimi incumbenti di quella originariamente fissata al 22/04/2020, non tenutasi in quanto rinviata d'ufficio, con sospensione dei termini processuali, secondo quanto disposto:

- dall'art. 83, comma 1, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), ai sensi del quale: “1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”;
- dall'art. 83, comma 2, del medesimo D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ai sensi del quale: “2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado



innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.”;

- dall'art. 36, comma 1, D.L. 08 aprile 2020 n. 23 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”), ai sensi del quale: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto - legge n. 18 del 2020”.

4. In data 24/07/2020 si è costituito telematicamente il convenuto sig. P. _____ in proprio e quale titolare dell'impresa individuale _____, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale:

dichiarare nulle e/o annullabili e/o improcedibili e/o, in ogni caso, rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate da _____

_____ con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 5.10.2019;

in via riconvenzionale subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente e volta ad ottenere la risoluzione del contratto di cessione d'azienda stipulato dalle parti in data 14.3.2017, dichiarare temuta e condannare _____

_____ in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. P. _____ in proprio e quale titolare dell'impresa individuale _____, l'importo complessivo di Euro 83.611,40, a titolo di restituzione del prezzo da quest'ultimo già corrisposto in esecuzione del contratto medesimo.

Con vittoria delle spese e delle competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Filippo Maria CHRISTILLIN, che si dichiara antistatario”;

5. Con ricorso datato 30/07/2020, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 31/07/2020, nel corso del presente procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c., la società _____

_____ in persona dei soci amministratori _____ ha chiesto, nei confronti del sig. _____

_____ in proprio e quale titolare dell'impresa individuale _____, l'accoglimento delle seguenti domande cautelari:

“- emettere decreto inaudita altera parte ordinando al sig. P. _____ di restituire immediatamente nella piena disponibilità della ricorrente il compendio aziendale costituente l'autocarrozzeria _____ di cui alla scrittura privata di cessione di ramo d'azienda del 14/03/2017 rilasciando i locali della carrozzeria sita in _____ ivi mantenendovi tutti gli arredi, insegne, marchi, licenze, attrezzature, macchinari e beni strumentali forniti dalla venditrice, senza dilazione, nella piena disponibilità della parte ricorrente;



- ordinare altresì al sig. P. _____ non utilizzare la denominazione _____
ovvero "_____"
- e contestualmente fissare udienza ex art. 669 sexies c.p.c. e indicare i termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

In subordine:

nella denegata e non creata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse di non emettere decreto inaudita altera parte, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, procedere nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e così provvedere:

- ordinare al sig. sig. P. _____ di rilasciare immediatamente alla ricorrente il compendio aziendale costituente l'autocarrozzeria _____, di cui alla scrittura privata di cessione di ramo d'azienda del 14/03/2017 rilasciando i locali della carrozzeria sita in _____ ivi mantenendovi tutti gli arredi, insegne, marchi, licenze, attrezzature, macchinari e beni strumentali forniti dalla venditrice, senza dilazione, nella piena disponibilità della parte ricorrente, ordinando, altresì, al sig. P. _____ non utilizzare la denominazione "_____"
ovvero "_____".

In via di ulteriore subordine:

nella denegata e non creata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse non ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c.:

- ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 670 c.p.c. voglia autorizzare, con decreto reso inaudita altera parte, il sequestro giudiziario del complesso aziendale costituente l'_____ sita in _____ con tutti i beni, arredi, macchinari, attrezzature e beni strumentali ivi presenti, dichiarandosi fin da ora disponibile a rendersi custode giudiziario dei beni, e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti e il termine per notifica.

Con vittoria di spese di lite, oltre compenso avvocato rimborso forfetario iva e cpa come per legge

In via istruttoria:

- ammettere interrogatorio formale e testi sul capitolo di prova n. 15 di cui alla narrativa di fatto preceduto dal rituale "Vero che". Si indica a testimone il sig. _____ (cf P.iva _____) sedente in _____ Via L. _____ nonché la sig.ra _____ addetta all'amministrazione-ufficio legale % la _____.

Il sottoscritto Giudice Designato ha rigettato le predette domande cautelari proposte dalla parte ricorrente società _____

_____ con Decreto datato 3.08.2020 emesso inaudita altera parte¹, difettando sia il requisito del *fumus boni iuris* sia il requisito del *periculum in mora*.

¹ Secondo l'orientamento di gran parte della giurisprudenza, meritevole di essere condiviso, infatti, il ricorso inammissibile per motivi di rito oppure infondato per difetto dei requisiti del *fumus boni iuris* e/o del *periculum in mora* ben può essere dichiarato inammissibile o rigettato *de plano* con decreto *inaudita altera parte*, anche senza l'instaurazione del contraddittorio, per ragioni di economia processuale e/o per scoraggiare pratiche defatigatorie ad abusive della tutela cautelare ed anche per la mancanza di effetti preclusivi di una tale pronuncia nonché per la libera riproponibilità del ricorso cautelare (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. I, 18 luglio 2020 nel procedimento n. 10524/2020 R.G.; Tribunale Modena, sez. I, 13 settembre 2007 in *Giurisprudenza locale - Modena* 2007; Tribunale Pescara, 04 maggio 2007 in *Giur. merito* 2008, 3, 732; Tribunale S. Maria Capua V., 18 marzo 2005 in *Redazione Giuffrè*; Tribunale S. Maria Capua Vetere 20 gennaio 2004, in *Giur. napoletana*, 2004, 241; Tribunale Modena, sez. I, 12 maggio 2004 in *Giurisprudenza locale - Modena* 2004; Tribunale Potenza 6 novembre 1999, in *Dir. e prat. soc.*, 2000, n. 3, 69; Pretura Vallo Lucania, 21 marzo 1998 in *Giur. merito* 1998, 908; Tribunale Monza, 26 aprile 1997 in *Giur. merito* 1997, 690; Tribunale Ravenna, 14 settembre 1994, in *Foro it.*,



6. Alla predetta udienza in data 5.09.2020 sono stati sentiti i difensori delle parti.

In tale udienza l'Avv. [redacted]

- ha esibito copia dell'estratto della relazione di servizio e della fattura alla stessa allegata redatta dalla Polizia Municipale di Moncalieri nonché estratto conto della Cassa di Risparmio di Fossano del 29/07/2020, che verranno depositati anche telematicamente;
- ha contestato integralmente la comparsa di costituzione avversaria ivi compresa la ivi formulata domanda riconvenzionale;
- ha chiesto termine per il deposito di memoria di replica e di ulteriore documentazione.

Nella medesima udienza gli Avv. ti PALERMITI e CHRISTILLIN:

- hanno eccepito *in primis* l'inammissibilità delle eccezioni nuove in oggi formulate da parte attrice non accettando il contraddittorio sulle stesse, ritenendole domande nuove non attinenti al presente procedimento;
- hanno offerto a parte attrice il pagamento della somma di Euro 11.389,00= a titolo di saldo dell'importo pattuito in contratto per la cessione dell'azienda proponendo, altresì, l'abbandono di tutte le controversie in essere tra le parti *de quibus* (ad oggi trattasi di tre contenziosi di cui il presente, uno pendente avanti la Corte d'Appello di Torino R.G. [redacted] ed uno pendente avanti il Tribunale di Torino R.G. [redacted]) ed a spese integralmente compensate, esibendo all'uopo assegno circolare tratto su banca Creval, n. 0986175541-00, intestato a [redacted] di pari importo;
- per tutto il resto hanno richiamato integralmente tutto quanto dedotto ed eccepito in comparsa di costituzione e, in caso di mancata accettazione della sovraesposta proposta transattiva, hanno chiesto termine per il deposito di note conclusive.

Sempre in tale udienza il difensore della la parte attrice:

- ha dichiarato di non accettare la proposta transattiva ad oggi presentata da parte convenuta in quanto l'importo offerto non copre minimamente tutti i danni causati all'immobile dallo smontaggio della attrezzatura e sui quali si riserva di chiedere il relativo risarcimento;
- ha dichiarato, altresì, che non vi è la disponibilità alla definizione delle altre posizioni pendenti in quanto relative ad ulteriori somme che il sig. P. [redacted] deve alla società attrice;
- ha precisato infine che non vi è mutamento di *causa petendi e petitum*, in riferimento ai fatti del 10/06/2020 e 31/07/2020, essendo fatti sopravvenuti e costituenti inadempimento delle clausole del contratto sottoposto al vaglio dell'odierno giudicante.

Il G.O.T. si è quindi riservato, trasmettendo il fascicolo al Giudice sottoscritto titolare del procedimento per lo scioglimento della riserva.

1994, I, c. 3532; Tribunale Rovigo, 7 marzo 1994, in *Giur. merito*, 1994, p. 1995; Tribunale Milano, 8 luglio 1993, in *Foro It.*, 1994, I, c. 1612).



7. Si deve premettere che l'esigenza sottesa all'introduzione nell'impianto codicistico dei nuovi artt. 702 *bis* ss. ad opera dell'art. 51, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009, è stata ravvisata nella volontà di abbreviare i tempi del procedimento di cognizione prescindendo peraltro totalmente dal *periculum in mora*, così da semplificare il più possibile le forme del rito ordinario, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza detrimento dei principi costituzionali di cui all'art. 111,1° comma; tale difficile quadratura è stata attuata con l'adozione di una tecnica analoga a quella dei procedimenti cosiddetti "a cognizione sommaria" in quanto "superficiale".

Nel caso di specie, le difese svolte dalle parti siano compatibili con un'istruzione sommaria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 702 *ter*, 3° comma, c.p.c., ai sensi del quale *"se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II"*.

Peraltro, trattandosi di un giudizio sommario di cognizione, all'esito dell'udienza di comparizione in data 5.09.2020 sono maturate le preclusioni di merito ed istruttorie e, dunque, la parte attrice ricorrente avrebbe dovuto produrre in udienza (e non semplicemente esibire, riservandosi il successivo deposito telematico) le copie dell'estratto della relazione di servizio e della fattura alla stessa allegata redatta dalla Polizia Municipale di Moncalieri nonché dell'estratto conto della Cassa di Risparmio di Fossano del 29/07/2020.

Né può essere concesso alla parte attrice ricorrente il richiesto "termine per il deposito di memoria di replica e di ulteriore documentazione", così come non può essere concesso alla parte convenuta il richiesto "termine per il deposito di note conclusive", trattandosi di facoltà non previste dagli artt. 702 e seguenti c.p.c.

8. Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla parte attrice ricorrente non risultano fondate.

8.1. invero, a sostegno del ricorso la società (

) ha dedotto, in particolare:

- che la società ()
sedente in () / con sede operativa in ()
costituita nell'anno 2001- svolgeva attività di autocarrozzeria meccanica in generale compresa attività di verniciatura dei veicoli e motocicli, elaborazione e riparazione di veicoli speciali ecc. fino al 2015 (doc. 1);
- che la capacità e professionalità del titolare () determinavano il riconoscimento della carrozzeria () quale primaria carrozzeria nell'ambito piemontese e non solo, come si evince da alcuni articoli pubblicati sulle riviste di settore (doc. 2);
- che nel luglio 2015 gli amministratori della S.n.c. ricorrente decidevano di concedere in affitto il ramo d'azienda costituente l'attività di carrozzeria così realizzata ed avviata negli anni;
- che, con contratto di affitto di ramo d'azienda del 22/07/2015, autenticata nelle firme dal Notaio dott.sa () di Torino (Repertorio n. () e Raccolta n. (), la () concedeva in affitto il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di carrozzeria, noleggio senza conducente di autoveicoli, autocarri e motoveicoli, commercio al dettaglio di autoveicoli nuovi e usati agenzia di affari di autoveicoli, al sig. P/ () che costituiva la ditta individuale ()



- ... b", con P. Iva (...) e sede in (...)
(doc 3);
- che, contestualmente, con contratto di locazione uso commerciale del 01/08/2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 01/09/2015 con n. (...) la società (...) concedeva in locazione al sig. P (...) titolare della predetta ditta individuale, il capannone sito in (...) di proprietà della ricorrente (doc. 4);
 - che in data 14 marzo 2017, con scrittura privata di cessione di ramo d'azienda autenticata nelle firme dal Notaio dott.sa (...) di Torino (Repertorio n. (...) Raccolta n (...) la società (...) cedeva alla ditta individuale del sig. P (...) il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di carrozzeria, noleggio senza conducente di autovetture, autocarri e motoveicoli, commercio al dettaglio di autoveicoli nuovi e usati, agenzia di affari di autoveicoli corrente in (...) alla (...) (doc. 5);
 - che il prezzo della cessione del ramo d'azienda veniva concordato nella somma di Euro 95.000,00, di cui Euro 70.000,00 per avviamento ed Euro 25.000,00 per fondi morti, non sussistendo fondi vivi;
 - che le parti concordavano le seguenti modalità per il pagamento del prezzo:
 - § la somma di Euro 12.000,00 era già stata pagata prima, a titolo di affitto di ramo d'azione convertito in acconto prezzo;
 - § la somma di Euro 30.000,00 veniva pagata contestualmente, e parte venditrice rilasciava liberatoria quietanza;
 - § la restante somma di Euro 41.000,00 doveva essere corrisposta in forma dilazionata mediante numero 36 rate mensili di euro 1.138,90 cadauna, a mezzo bonifico bancario, con scadenza il giorno 20 di ogni mese a partire dal 20 luglio 2017;
 - che le parti stabilivano, inoltre, la seguente clausola: *"le parti, come sopra costituite, convengono concordemente ai sensi dell'art. 1456 c.c. che nel caso in cui la parte acquirente non pagasse almeno tre rate anche non consecutive alla parte venditrice, o avente causa, il contratto sarà da intendersi risolto con tutte le conseguenze di legge; in tal caso il ramo d'azienda ceduto tornerà alla parte venditrice a semplice richiesta scritta, la quale avrà la facoltà di trattenere le somme ricevute a titolo di risarcimento del danno subito"*;
 - che nell'esecuzione del contratto di cessione del ramo d'azienda il sig. P (...) si rendeva inadempiente agli obblighi assunti, ed in particolare al puntuale pagamento delle rate mensili scadenti il giorno 20 di ogni mese;
 - che vani sono risultati tutti gli inviti bonari volti al rispetto dei termini concordati: parte acquirente reiteratamente ha disatteso gli accordi sottoscritti;
 - che in data 20/09/2019 la ditta individuale (...) P (...) non corrispondeva il prezzo di n. 3 rate consecutive: scadute rispettivamente il 20/07/2019, 20/08/2019 e 20/09/2019;
 - che, con comunicazione inviata a mezzo PEC del 21/09/2019 la società (...) dichiarava alla controparte di avvalersi della clausola risolutiva espressa pattuita e, pertanto, il contratto *de quo* doveva intendersi risolto di diritto; la ricorrente chiedeva, quindi, la restituzione immediata dei beni oggetto della cessione di ramo d'azienda (doc. 6);
 - che vani sono risultati i tentativi della ricorrente volti ad ottenere la restituzione del ramo d'azienda, anche a mezzo del sottoscritto legale che, in data 30/09/2019, invitava il sig. P (...) a concordare modalità e termini per la restituzione dei beni ai legittimi proprietari (doc. 7);
 - che nel contempo, con sentenza n. (...) pubblicata il 15/10/2019 il Tribunale di



Torino, Sez. VIII, nella persona del giudice dott. [redacted] accertava e dichiarava la risoluzione del contratto di locazione di cui al pregresso punto 5) per il grave inadempimento del conduttore P[redacted] (doc. 8); il Tribunale di Torino ha condannato il sig. P[redacted], titolare della ditta individuale

[redacted] a rilasciare l'immobile di proprietà della ricorrente fissando la data del 10/04/2020 per l'esecuzione del rilascio;

- che ad oggi il sig. P[redacted] non ha restituito ai legittimi proprietari il complesso aziendale oggetto del contratto *de quo* risolto di diritto il 21/09/2019;

- che, come sopra esposto, la domanda di parte ricorrente trova fondamento nel contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto dalle parti, con il quale le stesse hanno concordemente ed espressamente pattuito la risoluzione di diritto del negozio giuridico *de quo* nel caso di omesso pagamento da parte dell'acquirente di n. 3 rate mensili del prezzo, anche non consecutive; orbene, risulta circostanza documentale e incontestabile che il sig. P[redacted] non versava n. 3 rate mensili consecutive del prezzo di vendita del ramo d'azienda, scadute rispettivamente il giorno 20/07/2019, il 20/08/2019 e il 20/09/2019; A fronte di tale specifico e grave inadempimento, la ricorrente, con comunicazione a mezzo PEC del 21/09/2019, manifestava la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa (doc. 6); pertanto, il contratto *de quo* deve intendersi risolto di diritto dalla data del 21/09/2019; il pagamento della somma di Euro 2.279,14, effettuato dalla controparte, in data 24/09/2019 a mezzo bonifico bancario con la causale "acquisto attività con interessi legali" - (doc. 9) - non è idoneo ad eliminare l'effetto risolutivo già verificatosi, a seguito della precedente dichiarazione del creditore di avvalersi della clausola ex art. 1456 c.c.

- che, in subordine, si domanda la risoluzione del contratto ex art 1453 c.c.; ad eccezione di una sola rata - quella scaduta il 20/12/108 e pagata il 20/12/18 - il sig. P[redacted] non ha mai versato il prezzo della cessione del ramo d'azienda entro il giorno 20 di ogni mese, come stabilito nel contratto (doc. 10); tale grave inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto *de quo* giustifica la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.;

- che, inoltre, la parte convenuta dev'essere condannata al pagamento di una somma di denaro per il ritardo nella restituzione del ramo d'azienda, nonché al rilascio immediato del ramo d'azienda, comprensivo di tutti i beni, diritti e attrezzature che lo costituiscono e, infine, al pagamento della somma giornaliera di Euro 100,00 - o veriore somma che sarà ritenuta di giustizia - per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento del Giudice.

8.2. Deve osservarsi che risultano documentalmente provate le seguenti circostanze:

- con scrittura privata autenticata dal Notaio Dott.ssa [redacted] in data 14/03/2017, Rep. n. [redacted] Racc. n. [redacted] la società [redacted]

[redacted] aveva in effetti ceduto la propria azienda al sig. P[redacted] (cfr. doc. 5 della parte attrice ricorrente e doc. 2 della parte convenuta);

- il prezzo complessivo veniva pattuito di Euro 95.000,00, da corrispondersi con le seguenti modalità (cfr. sempre il doc. 5 della parte attrice ricorrente e doc. 2 della parte convenuta):

- la somma di Euro 12.000,00 era già stata corrisposta dal sig. P[redacted] alla controparte, a titolo di affitto di ramo d'azienda convertito in "acconto prezzo";
- la somma di Euro 30.000,00 veniva corrisposta contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata autenticata;
- la restante somma di Euro 41.000,00 doveva essere corrisposta in forma



dilazionata mediante n. 36 rate mensili, dell'importo di Euro 1.138,90 ciascuna, con scadenza il giorno 20 di ogni mese, a partire dal 20/07/2017;

- le parti concordavano inoltre una "clausola risolutiva espressa" ed una "clausola penale", del seguente tenore letterale: "le parti come sopra costituite convengono concordemente ai sensi dell'art. 1456 c.c. che nel caso in cui la parte acquirente non pagasse almeno tre rate anche non consecutive alla parte venditrice, o avente causa, il contratto sarà da intendersi risolto con tutte le conseguenze di legge; in tal caso il ramo d'azienda ceduto tornerà in proprietà alla parte venditrice a semplice richiesta scritta, la quale avrà la facoltà di trattenere le somme ricevute a titolo di risarcimento del danno subito" (cfr. sempre il doc. 5 della parte attrice ricorrente e doc. 2 della parte convenuta);

- come si è esposto poc'anzi, la società [redacted] ha azionato la predetta clausola risolutiva espressa a fronte del mancato pagamento delle tre rate n. 25, n. 26 e n. 27 alle rispettive scadenze del 20/07/2019, del 20/08/2019 e del 20/09/2019;

- peraltro, con bonifico eseguito in data 21/09/2019, con valuta per il beneficiario in data 24/09/2019, il sig. P. [redacted] aveva provveduto a pagare la rata n. 25 del 20/07/2019 e la rata n. 26 del 20/08/2019 alla società [redacted], la quale le aveva incassate e trattenute (cfr. doc. 9 della parte attrice ricorrente);

- senonché, con comunicazione PEC del 21/09/2019, eseguita dunque nella medesima data di esecuzione del predetto bonifico, la società [redacted] aveva comunicato alla controparte l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, richiedendo la restituzione immediata dell'azienda (cfr. doc. 6 della parte attrice ricorrente);

- invece, i pagamenti delle successive rate, ovvero dalla rata n. 27 del 20/09/2019 in avanti, che il sig. P. [redacted] aveva regolarmente effettuato mediante bonifici bancari intestati all'odierna ricorrente, erano stati da quest'ultima rifiutati (cfr. doc. 10 della parte convenuta).

8.3. Ciò chiarito, risultano innanzitutto infondate le domande di merito proposte dalla parte attrice ricorrente in via principale.

8.3.1. Invero, deve osservarsi che già in precedenza il sig. P. [redacted] aveva tardato nei pagamenti delle rate concordate in contratto, disattendendo anche scadenze di "tre rate anche non consecutive" (come si evince dall'esame della scansione temporale dei pagamenti riportata dalla stessa società [redacted] a pag. 7 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo della presente causa) ed i predetti ritardi nei pagamenti delle rate, che avrebbero integrato gli estremi di cui alla clausola risolutiva espressa, erano avvenuti nel sostanziale silenzio della società [redacted].

Ora, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, nei contratti che prevedono l'esecuzione di una prestazione periodica, la tolleranza del creditore nel ricevere uno o più pagamenti oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, la quale riprende efficacia soltanto se il creditore provveda con una nuova manifestazione di volontà a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni (cfr. per tutte: Cassazione civile., sez. VI, 06/06/2018, n. 14508).



Nel caso di specie, peraltro, non risulta che la società [redacted] avesse provveduto con una nuova idonea manifestazione di volontà a richiamare il sig. P. [redacted] all'esatto adempimento delle sue obbligazioni relative al pagamento delle rate dovute per la cessione del ramo d'azienda, tenuto conto che la mail del 10.10.2018, che sembrerebbe esplicitare una tale manifestazione di volontà, è in realtà riferibile al contratto di locazione commerciale in essere tra le parti, avente ad oggetto il capannone di [redacted] (cfr. doc. 12 della parte attrice ricorrente); del resto, alla data della email del 10.10.2018 il sig. P. [redacted] era in regola con i pagamenti delle rate dovute per la cessione del ramo d'azienda, avendo già saldato con un unico pagamento, eseguito in data 1/10/2018 tutta la morosità fino a quel momento maturata (cfr. docc. 10 della parte attrice ricorrente).

Pertanto, la tolleranza della società [redacted] nel ricevere i pagamenti effettuati dal sig. P. [redacted] oltre il termine stabilito aveva reso definitivamente inoperante la predetta clausola risolutiva espressa che, pertanto, non può essere attualmente invocata dalla ricorrente a fronte del mancato pagamento delle tre rate n. 25, n. 26 e n. 27 alle rispettive scadenze del 20/07/2019, del 20/08/2019 e del 20/09/2019.

8.3.2. Inoltre, si deve richiamare il fondamentale "principio di buona fede", che costituisce una fonte legale d'integrazione del contratto, ponendosi come vera e propria regola di condotta cui devono attenersi i contraenti (così come, più in generale, i soggetti di qualsiasi rapporto obbligatorio, ex art. 1175 c.c.) sia nella fase delle trattative e di conclusione del contratto (cfr. art. 1337 c.c.), sia nell'interpretazione del contratto (cfr. art. 1366 c.c.) sia, infine, nella fase di esecuzione del contratto (cfr. art. 1375 c.c.). Intesa quale fonte primaria d'integrazione del contratto, la buona fede assume un valore di ordine pubblico, tanto che, secondo parte della dottrina, essa prevarrebbe finanche sulle determinazioni negoziali. In quanto clausola generale, la buona fede non impone un comportamento a contenuto prestabilito, richiedendo comportamenti diversi (positivi od omissivi) in relazione alle concrete circostanze di attuazione del rapporto. La buona fede esprime una concreta esigenza di "solidarietà contrattuale", specificandosi in due fondamentali canoni di condotta: la lealtà del comportamento e la salvaguardia dell'utilità della controparte, che impone, tra l'altro, alla parte di compiere quegli atti giuridici o materiali che si rendano necessari per salvaguardare l'utilità della controparte, nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio.

Nel caso di specie, la società [redacted] ha violato il predetto "principio di buona fede", sia nell'interpretazione formalistica della predetta clausola risolutiva espressa e relativa penale (cfr. art. 1366 c.c.), sia nell'applicazione della stessa (cfr. art. 1375 c.c.):

Risulta, infatti, del tutto contrario al predetto principio di buona fede il comportamento della società [redacted]

[redacted] la quale, dopo aver tollerato svariati ritardi nei pagamenti concordati in contratto (pagamenti, peraltro, sempre successivamente intervenuti comprensivi degli interessi e, inoltre, con conseguente inoperatività della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto), aveva improvvisamente azionato la clausola risolutiva espressa con comunicazione PEC del 21/09/2019, a fronte del mancato pagamento delle tre rate previste alle scadenze del 20/07/2019, del 20/08/2019 e del 20/09/2019, nonostante che, come si è detto, con bonifico eseguito nella medesima data, ossia il 21/09/2019 (sia pure con valuta per il beneficiario in data 24/09/2019), il sig. P. [redacted] avesse provveduto a pagare la rata n. 25 del 20/07/2019 e la rata n. 26 del 20/08/2019 alla ricorrente, la quale le aveva incassate e trattenute.



Ciò risulta ancor più evidente se si valuta la condotta tenuta dalla società [redacted] alla luce della penale, secondo cui, in caso di operatività della clausola risolutiva espressa, il ramo d'azienda sarebbe tornato in proprietà alla parte venditrice a semplice richiesta scritta, con "facoltà di trattenere le somme ricevute a titolo di risarcimento del danno subito". Come condivisibilmente eccepito dalla parte convenuta, è innegabile che l'aver più volte tollerato l'inadempimento del debitore nel pagamento tardivo di svariate rate rende ingiustificato, e in qualche modo sospetto, l'improvviso cambiamento di atteggiamento da parte del creditore rispetto ai successivi e oggettivamente meno gravi ritardi del debitore, cambiamento avvenuto allorché il sig. P. [redacted] aveva già provveduto a corrispondere al venditore quasi il 90% del prezzo totale pattuito per la cessione d'azienda, facendo affidamento, da un lato, sull'indulgenza mostrata sin lì dalla società [redacted] e, dall'altro, sulla volontà manifestata dalla stessa di voler portare a buon fine il contratto, a discapito delle difficoltà economiche oggettivamente incontrate (e superate) dall'acquirente.

8.4. Non risultano fondate neppure le domande di merito proposte dalla parte attrice ricorrente in via subordinata.

8.4.1. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, a opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (cfr. per tutte: Cassazione civile, sez. II, 05/03/2019, n. 6364 in *Guida al diritto* 2019, 30, 40).

8.4.2. Nel caso di specie, con riguardo al criterio oggettivo, l'inadempimento contestato alla parte convenuta, consistente nel ritardato pagamento delle rate, non ha evidentemente inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, trattandosi di un'operazione che, nel complesso, ha avuto ad oggetto la cessione dell'azienda della società [redacted] al costo complessivo di Euro 95.000,00, di cui solo Euro 25.000,00 per beni materiali e il resto a titolo di "avviamento". Inoltre, come già evidenziato, alla data in cui la società [redacted] aveva comunicato alla controparte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, le era già stato corrisposto circa il 90% del prezzo pattuito per la cessione dell'azienda.

8.4.3. Per quanto concerne il criterio soggettivo, si deve osservare che, nel caso di specie, il ritardo nel pagamento delle rate non può certo essere interpretato come sintomatico della volontà del debitore di non adempiere alle proprie obbligazioni, tenuto conto che il sig. P. [redacted] aveva sempre saldato le morosità, corrispondendo i relativi interessi.

Inoltre, la parte attrice ricorrente, nell'invocare la risoluzione, non ha evidenziato alcun effettivo pregiudizio derivatole dai ritardi nel pagamento delle rate.



Del resto, deve ribadirsi ancora una volta che la protratta tolleranza della società [redacted] rispetto ai precedenti ritardi nei pagamenti aveva indotto la controparte a ritenere non essenziale per la sopravvivenza del contratto il ritardato adempimento delle proprie obbligazioni. Si deve ribadire che, come condivisibilmente eccepito dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, è innegabile che l'aver più volte tollerato l'inadempimento del debitore nel pagamento tardivo di svariate rate rende ingiustificato, e in qualche modo sospetto, l'improvviso cambiamento di atteggiamento da parte del creditore rispetto ai successivi e oggettivamente meno gravi ritardi del debitore, cambiamento avvenuto allorché il sig. P. [redacted] aveva già provveduto a corrispondere al venditore quasi il 90% del prezzo totale pattuito per la cessione d'azienda, facendo affidamento, da un lato, sull'indulgenza mostrata sin lì dalla società [redacted] e, dall'altro, sulla volontà manifestata dalla stessa di voler portare a buon fine il contratto, a discapito delle difficoltà economiche oggettivamente incontrate (e superate) dall'acquirente.

8.5. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, le domande proposte dalla parte attrice ricorrente devono essere rigettate.

8.6. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

9. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (richiamato dall'art. 702 *ter*, ult. comma, c.p.c.), la parte attrice ricorrente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice ricorrente le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37); precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00":

Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 2.020,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 6.000,00, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

10. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dai difensori della parte convenuta, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in loro favore i compensi non riscossi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.



P.Q.M.

1) **Rigetta** tutte le domande proposte dalla parte attrice ricorrente società [REDACTED] in persona dei soci amministratori [REDACTED]

2) **Dichiara tenuta e condanna** la parte attrice ricorrente società [REDACTED] in persona dei soci amministratori [REDACTED], a rimborsare al convenuto sig. P. [REDACTED], in proprio e quale titolare dell'impresa individuale [REDACTED], le spese processuali del presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3) **Dispone**, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore degli Avv.ti Marco PALERMITI e Filippo Maria CHRISTILLIN, difensori del convenuto sig. P. [REDACTED], in proprio e quale titolare dell'impresa individuale [REDACTED], dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato.

4) **Manda** alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Così deciso in Torino, li 11 settembre 2020

IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA

